

proposta di legge n. 11

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Rapa, Micucci

presentata in data 2 ottobre 2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1998, N. 30
“INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge si ispira ad un tema fondante del programma di governo della Regione Marche e cioè la centralità, in ogni azione amministrativa intrapresa, dei diritti fondamentali della persona e della famiglia ponendosi come obiettivo la promozione e la salvaguardia di criteri di efficienza, appropriatezza ed economicità nell'erogazione dei servizi di qualsiasi genere ai cittadini e alle famiglie.

Già la legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 sin dal 1998 aveva affermato il ruolo fondamentale della famiglia per lo sviluppo della persona e della vita sociale decidendo di investire risorse importanti, con la collaborazione dei Comuni, per una serie di interventi di sostegno della natalità, dei suoi componenti non autosufficienti, delle situazioni di disagio economico e sociale nonché per l'avvio di progetti di sensibilizzazione e di solidarietà.

Con l'articolo 1 della presente legge a queste finalità si vuol aggiungere anche quella di tutela della salute con l'avvio di campagne di sensibilizzazione e prevenzione almeno su una tematica che oggi pesa molto sulle spalle delle famiglie, oltre che su quelle della sanità pubblica: il grave problema di ogni forma di dipendenza (dalla droga all'alcool, dal tabacco al cibo, dal gioco d'azzardo all'acquisto compulsivo, da internet e computer alla televisione). Le dipendenze sono cambiate, si sono allargate, agiscono subdolamente in prevalenza sui nostri figli e anziani approfittando della nostra fragilità, dell'indifferenza e della non conoscenza. La famiglia deve difendere i suoi cari e per farlo deve conoscere e deve sapere come comportarsi e il compito della Regione non può che essere quello di dare informazioni approfondite sui comportamenti corretti e indicare i luoghi di cura più appropriati.

Nell'ottica del sostegno della famiglia e dei suoi stili di vita si ritiene utile aggiungere alla vigente l.r. 30/1998 l'introduzione della VIF (Valutazione impatto familiare), e cioè l'idea di incominciare a pensare che ogni nostra singola azione, che sia in campo urbanistico o delle energie rinnovabili, che sia sul piano culturale o scolastico o dei servizi, va comunque ad incidere sulla famiglia: economicamente, socialmente, organizzativamente. Con l'introduzione della VIF si vuol impegnare la Giunta regionale e questo stesso Consiglio affinché ogni decisione assunta, che possa riguardare anche indirettamente la famiglia, sia prima preceduta e corredata da una valutazione sugli effetti positivi o negativi che la stessa potrebbe avere sulla famiglia e, se negativa, imporre la riprogrammazione del provvedimento ovvero la sua decadenza. A questo scopo

si potrebbe utilmente avvalersi della Consulta della famiglia che sta egregiamente operando su questo campo.

Sembra un po' anacronistico parlare oggi di "Impresa amica della famiglia", intendendo con questo l'assunzione di una serie di impegni da parte delle aziende per conciliare l'ecosistema famiglia-lavoro, quando tutti puntano il dito sulla crisi economica e sulla disoccupazione, specie quella giovanile. Eppure, se ragioniamo fuori dall'emotività, ci rendiamo conto che il livello di modernizzazione del mercato del lavoro, lo sviluppo economico e il benessere sociale dipendono anche dall'andamento dell'occupazione femminile e dal miglioramento della qualità della vita di tutte le persone per cui è assolutamente necessario ripensare, insieme a tutta la normativa sul lavoro, anche alle politiche di conciliazione e di organizzazione dei servizi e delle imprese con i normali tempi di vita delle persone e delle famiglie. Fare in modo che i propri dipendenti possano godere di una qualità di vita migliore significa, in primo luogo, offrire loro la possibilità di conciliare i tempi di lavoro con quelli da dedicare alla propria famiglia. Ecco che il riconoscimento, più morale che economico, di "Impresa amica della famiglia" si spera possa riportare al centro del dibattito, sia delle politiche familiari sia di quello del mondo del lavoro, l'esigenza di conciliare vita e lavoro e di considerare questo come un obiettivo centrale per la ripresa del Paese.

Infine questa proposta di legge sottopone alla vostra attenzione altre due iniziative:

1. l'istituzione della "festa della famiglia" il 15 maggio di ogni anno: un momento di aggregazione tra tutte le persone che si riconoscono in un'idea di società dove tutti si sentano inclusi, un'opportunità per promuovere questioni che interessano le famiglie e diffondere maggiore consapevolezza a livello globale sui processi sociali, economici e demografici che incidono sulle famiglie. Questa giornata è stata istituita nel 1993 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/47/237;
2. stabilire che gli esercizi pubblici terminino il loro orario di apertura al pubblico al massimo alle 3 di notte e che la vendita di alcolici e superalcolici sia vietata a partire da un minuto dopo la mezzanotte, fatta esclusione per quelli consumati all'interno del locale. Questo provvedimento potrebbe rappresentare un aiuto e un supporto alle famiglie nella loro complessa attività educativa dei loro figli, è un modo importante e concreto di concordare la stessa linea educativa e gli stessi obiettivi fra lo Stato e la famiglia che non si sentirebbe più sola nel pronunciare quei famosi e importanti "no" nei confronti dei propri figli.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 30/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), da ultimo modificato dall'articolo 30 della l.r. 32/2014, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Regione organizza, con scadenza biennale, specifiche campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul tema della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l'Asur e le associazioni coinvolte.

2 ter. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione delle campagne indicate al comma 2 bis con apposito regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la competente commissione assembleare e le proposte dei soggetti coinvolti e delle consulte competenti.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies alla l.r. 30/1998)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 30/1998, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 10/2010, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 4 bis (Istituzione logo “Impresa amica della famiglia”)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), per promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, la Regione istituisce il logo “Impresa amica della famiglia” in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità dell'orario di lavoro, benefit e servizi rivolti alle famiglie ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due è lavoratore autonomo, ovvero quando hanno in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino

- ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
 - c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
 - d) attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
 - e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute.

Articolo 4 ter (Funzioni della Regione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con regolamento i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del logo "Impresa amica della famiglia".

2. Con il regolamento indicato al comma 1 viene anche indicata la simbologia grafica del logo "Impresa amica della famiglia".

3. Per l'attribuzione del logo, la Giunta regionale istituisce una commissione composta dai rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e della Consulta regionale per la famiglia indicata all'articolo 4.

4. La commissione è costituita secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

Articolo 4 quater (Istituzione della Valutazione di Impatto Familiare)

1. Il Consiglio e la Giunta regionale adottano come metodo di lavoro per ogni loro atto il V.I.F. (Valutazione di Impatto Familiare) stabilendo che ogni decisione, che possa riguardare anche indirettamente la famiglia, sia preceduta e corredata da una valutazione sugli effetti, positivi o negativi, che la stessa potrebbe avere sulla famiglia e, se negativa, stabilisce che sia imposta la riprogrammazione del provvedimento ovvero la sua decadenza.

2. La valutazione indicata al comma 1 viene effettuata, con tempi e modi stabiliti con atto della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Consulta per la famiglia indicata all'articolo 4. Anteriormente all'effettuazione della valutazione, la Consulta costituisce al suo interno uno

specifico gruppo di lavoro.

Articolo 4 quinquies - (Istituzione festa regionale della Famiglia)

1. E' istituita, il 15 maggio di ogni anno, la festa regionale della famiglia la cui celebrazione avviene secondo le modalità decise con atto della Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 4.

Articolo 4 sexies (Orari apertura locali pubblici)

1. Al fine di agevolare l'azione educativa della famiglia e di prevenire i danni derivanti dalle attività ricreative notturne si stabilisce nelle ore 03.00 la chiusura al pubblico dei locali pubblici come discoteche, pub, night club, cinema, etc..

2. Allo stesso modo è vietata la vendita di alcolici e superalcolici non consumati presso gli esercizi commerciali a partire dalle ore 24.00.".